



TRIBUNALE DI MILANO

3 Sezione Civile - Esecuzioni Mobiliari
Giudice dell'Esecuzione dott.ssa D'Angelo Flaminia

Nella procedura di espropriazione mobiliare

R.G.E. n. 140/2025

Promossa da

Indicazione omessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, articolo 174, comma 9

Contro

Indicazione omessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, articolo 174, comma 9

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il Professionista delegato, dott. Milo Sassi, con studio in Milano, viale Corsica 2:

- vista l'ordinanza di vendita dell'ill.mo G.E., dott.ssa D'Angelo Flaminia, emessa il 31/03/2026;
- vista la relazione di stima del 27/12/2025 redatta dall'Esperto;

AVVISA

che in data **10 giugno 2026**, alle **ore 11.00**, presso lo studio del Professionista delegato, in Milano, viale Corsica 2, si procederà alla vendita senza incanto del diritto di nuda proprietà relativo alla quota di partecipazioni oggetto di pignoramento, meglio identificato oltre nel presente avviso, stabilendo le seguenti

MODALITA' E CONDIZIONI

- 1) La vendita avrà luogo in un unico lotto e avrà ad oggetto il diritto di nuda proprietà, intestato in parti uguali ai debitori esegutati, sulla quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale di "FINAR SRL" (C.F. e R.I. 11851720158 – REA MI-1504411), con sede in Milano, via Porlezza n. 8, del valore nominale di euro 2.500,00.
- 2) Il prezzo del lotto è stabilito in euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00).
- 3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto del compendio pignorato; alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se conferita ad avvocato ex art. 571 c.p.c., con procura speciale notarile.
- 4) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate – previo appuntamento – presso lo studio del Professionista delegato sito in Milano, viale Corsica 2, tra le ore 10.00 e le ore 13.00 di ogni giorno feriale, e dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno antecedente a quello fissato per la vendita.
- 5) La dichiarazione di offerta, in bollo ed inserita in una busta chiusa e completamente in bianco, dovrà rispettare le seguenti formalità:
 - dovrà essere irrevocabile sino alla data fissata per la vendita e, comunque, per almeno centoventi giorni;
 - dovrà recare la sottoscrizione dell'offerente, leggibile e per esteso; il soggetto che materialmente depositerà l'offerta dovrà recare con sé un documento di identità ai fini della sua identificazione;

- dovrà contenere le generalità complete dell'offerente ed in particolare:
 - se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, recapito telefonico, stato civile e regime patrimoniale con l'eventuale coniuge; qualora coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati gli stessi dati del coniuge; se la persona fisica intende partecipare in qualità di titolare di ditta individuale o nell'esercizio di arte o professione, nell'offerta dovrà essere indicata la Partita Iva e dovrà essere espressamente dichiarato di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o professione;
 - se società o altro ente soggetto di diritti: la denominazione, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (o registrazione equipollente, in caso di società di diritto estero), la partita Iva, la sede ed un recapito telefonico e i dati anagrafici del legale rappresentante;
- dovrà inoltre contenere:
 - se persona fisica: la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la fotocopia del codice fiscale, se cittadino straniero, la fotocopia del permesso soggiorno oppure della carta di soggiorno; se divorziato, vedovo, nubile o celibe, il certificato di stato libero rilasciato dal Comune, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, d.p.r. n. 445/2000; se coniugato, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, ovvero equipollente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46, d.p.r. n. 445/2000 recante in particolare i riferimenti del coniuge e del regime patrimoniale adottato: in caso di comunione legale dei beni, per escludere il bene dalla comunione è necessario che il coniuge partecipi al convegno fissato per l'esame delle offerte affinché renda la dichiarazione prevista dall'articolo 179 c.c.;
 - se la persona fisica intende partecipare in qualità di titolare di ditta individuale ovvero nell'esercizio di arte o professione, dovrà essere indicata la Partita Iva e, in caso di ditta individuale, all'offerta dovrà essere allegata copia della richiesta di attribuzione della Partita Iva (per il professionista) ovvero di un certificato camerale (per la ditta individuale);
 - in caso di offerta in nome e per conto di un minore di età: l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
 - se società o altro soggetto di diritti: il certificato camerale attestante la costituzione e vigenza dell'ente ed i poteri del rappresentante legale della società o persona giuridica offerente, ovvero altro documento che attribuisca i poteri a colui che sottoscrive la dichiarazione di offerta e partecipa alla eventuale gara in aumento; nonché fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario;
- dovrà recare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune di Milano, ai sensi dell'articolo 582 c.p.c.; diversamente le comunicazioni a questi rivolte potranno essere effettuate presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi dell'articolo 174 disp. att. c.p.c.;
- dovrà recare l'indicazione del prezzo offerto, che a pena di inefficacia dell'offerta medesima, non potrà essere inferiore al prezzo base, come indicato al precedente punto 2, nonché l'impegno a corrispondere detto prezzo nei modi e nei tempi specificati nel presente avviso;
- dovrà altresì indicare il numero della procedura espropriativa, i dati identificativi della quota di partecipazione per il quale l'offerta è proposta, con l'espressa dichiarazione di aver preso visione dell'ordinanza di vendita, del presente avviso, della perizia di stima e dei vari allegati (tutti pubblicati sui siti internet previsti nell'ordinanza di vendita) e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene.

6) Chi sottoscrive l'offerta è invitato a presentarsi il giorno fissato per l'esame delle offerte. L'eventuale assenza dell'offerente all'udienza non inficia la validità della proposta, ma preclude all'offerente la partecipazione a eventuali rilanci in sede di gara tra gli offerenti. La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale dell'ordinanza di vendita, del presente avviso, della perizia di stima della partecipazione sociale oggetto di pignoramento, dei relativi allegati ed eventuali integrazioni, nonché dello statuto della Società.

Alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se conferita ad avvocato ex art. 571 c.p.c., nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

7) Gli offerenti dovranno contestualmente prestare cauzione per un importo che non potrà essere inferiore ad un decimo del prezzo proposto, mediante assegno circolare non trasferibile, intestato come segue: "RGE N 140 2025 PROC ESEC MOBILIARE TRIB MI"; l'assegno dovrà essere inserito nella busta chiusa contenente l'offerta; sul punto si ammonisce che la cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto all'acquisto.

8) Alla data stabilita, presso lo studio del Professionista delegato, in Milano, viale Corsica 2, si terrà l'udienza per l'esame delle offerte e la deliberazione sulle stesse.

La vendita si svolgerà secondo le seguenti modalità.

Saranno ritenute inefficaci le offerte di acquisto che risulteranno:

- pervenute oltre il termine di cui al precedente punto 4;
- sprovviste di cauzione almeno pari alla misura indicata al precedente punto 7.

All'udienza si procederà all'apertura delle buste, alla presenza degli offerenti, e alla verifica delle offerte da parte del Professionista delegato.

In caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al prezzo base sopra indicato, si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, il bene sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

Il professionista delegato pronuncerà l'aggiudicazione a favore del maggior offerente allorché sia trascorso un minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore. Il rilancio minimo è fissato in misura pari ad euro 5.000,00.

9) Giusta quanto disposto dall'ill.mo G.E. nell'ordinanza di vendita, conformemente all'art. 5 dello Statuto di "FINAR SRL" e ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., l'aggiudicazione è priva di effetto in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci ovvero in caso di indicazione da parte della Società di un terzo acquirente di proprio gradimento al medesimo prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che l'aggiudicazione deve intendersi inefficace in caso di valido esercizio di detti diritti.

A tal fine, entro 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione, il Professionista Delegato comunicherà l'esito della vendita, con indicazione delle generalità dell'aggiudicatario e del prezzo di cessione, all'organo amministrativo della Società e a tutti i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese affinché il diritto di prelazione o la facoltà della Società di indicare un terzo acquirente di proprio gradimento ex art. 2471 c.c. siano esercitati, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data dell'aggiudicazione.

L'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, oppure l'indicazione di un terzo acquirente gradito alla Società, deve essere accompagnato dal deposito di:

- una dichiarazione, resa e sottoscritta dal soggetto interessato all'acquisto, contenente un impegno vincolante ad acquistare alle medesime condizioni dell'aggiudicazione; in caso di indicazione di un terzo acquirente, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da quest'ultimo e accompagnata dalla formale dichiarazione di gradimento della Società;
- una cauzione pari al 10% (dieci per cento) del prezzo per il quale la prelazione viene esercitata ovvero del prezzo offerto dal terzo acquirente, da versare tramite assegno circolare non trasferibile intestato a "RGE N. 140-2025 PROC. ESEC. MOBILIARE TRIB. MI".

Si precisa che, in caso di esercizio contemporaneo, il diritto di prelazione dei soci prevarrà sull'indicazione del terzo acquirente presentato dalla Società.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci la partecipazione sarà loro assegnata in proporzione alla quota da ciascuno posseduta e il diritto del socio rinunciatario si accrescerà automaticamente a favore degli altri soci che non vi abbiano espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione.

- 10)** Il termine per il versamento del saldo prezzo, degli oneri tributari e della quota del compenso del delegato ex D.M. n.227/2015 è fissato per tutti – aggiudicatario, soci prelazionari o terzo acquirente indicato dalla Società – in 20 (venti) giorni dalla data dell'aggiudicazione, precisandosi che l'aggiudicatario ha facoltà di attendere lo spirare del termine di 10 (dieci) giorni concesso ai soci e alla Società prima di eseguire il bonifico del saldo e che, in caso di esercizio della prelazione o di indicazione del terzo acquirente, riceverà comunicazione dell'inefficacia della sua posizione con pronta restituzione della cauzione versata.

Saldo prezzo, oneri tributari e quota del compenso del delegato dovranno essere versati nel termine sopra indicato a mezzo bonifico intestato a "RGE N. 140-2025 PROC. ESEC. MOBILIARE TRIB. MI"; Iban: "IT98Z0623032380000031222305".

Stante l'unitarietà e l'indivisibilità della partecipazione sociale pignorata nella presente procedura, il diritto di prelazione o l'indicazione del terzo acquirente di gradimento della Società dovranno essere esercitati per l'intera partecipazione offerta nel lotto e, qualora non vengano esercitati per l'intero ovvero i soci o il terzo acquirente indicato non provvedano al versamento del saldo nel termine sopra prescritto di 20 giorni, l'aggiudicazione in favore del terzo diverrà definitiva e pienamente efficace.

Ai sensi dell'art. 1193 c.c., qualunque somma versata dall'aggiudicatario, dal socio prelazionario o dall'eventuale terzo acquirente indicato dalla Società sarà imputata prima alle spese di trasferimento e, solo successivamente, al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento nei termini previsti, la vendita verrà revocata e il soggetto inadempiente verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata e applicazione dell'articolo 587 c.p.c.

Infine, ai sensi dell'art. 582 c.p.c., ogni offerente dovrà dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel Comune di Milano, restando inteso che in mancanza, ai sensi dell'art. 174 disp. att. c.p.c., le comunicazioni a questi rivolte saranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale.

- 10)** Il creditore che intenda formulare istanza di assegnazione è onerato di darne tempestiva comunicazione scritta al Professionista delegato, al fine di consentire il celere avvio della procedura prevista per l'esercizio del diritto di prelazione o gradimento da parte della Società, nel rispetto dei termini perentori stabiliti dall'ordinanza di vendita.

AVVERTENZE PER L'ACQUIRENTE

Si richiama l'attenzione degli offerenti sul fatto che la partecipazione oggetto di vendita è soggetta al diritto di prelazione in favore dei soci ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, nonché alla facoltà della società di indicare un terzo acquirente di proprio gradimento al medesimo prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., con la conseguenza che l'aggiudicazione resterà priva di effetto in caso di esercizio dei suddetti diritti nei termini e con le modalità indicate nel presente avviso.

≈ ≈ ≈

In ordine alla provenienza delle quote pignorate, si rende noto – in ottemperanza a quanto disposto dal G.E. nell'ordinanza di vendita e a seguito di quanto prospettato dal legale della Società FINAR SRL nel verbale d'udienza del 24.03.2026 – che la predetta Società ha asserito l'inosservanza della

clausola di prelazione di cui all'art. 5 dello Statuto sociale in occasione dell'atto di donazione del 26.06.2015, con il quale le partecipazioni sono pervenute agli attuali intestatari dal precedente dante causa. Resta inteso che ogni valutazione circa la regolarità dei trasferimenti pregressi e la conseguente stabilità del titolo d'acquisto è rimessa all'esclusivo onere, rischio e valutazione dell'offerente, non prestando la Procedura alcuna garanzia a riguardo.

≈ ≈ ≈

La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale dell'ordinanza di vendita, del presente avviso, della perizia di stima redatta dall'Esperto, dei relativi allegati, dello Statuto della Società "FINAR SRL", documenti qui integralmente richiamati e trascritti, e, ove non pubblicati in forma integrale, da acquisire preventivamente alla formulazione dell'offerta a cura dell'offerente contattando lo Studio del Professionista delegato. Qualora per qualsiasi motivo la documentazione pubblicata sul "Portale delle Vendite Pubbliche" non dovesse risultare disponibile, ovvero incompleta o scarsamente leggibile, è fatto espresso onere dell'interessato richiederla contattando lo Studio del Professionista delegato.

≈ ≈ ≈

La cessione avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano la Società e il diritto sulla quota di partecipazione sociale oggetto di apprensione, come sopra descritta: il tutto è infatti meglio descritto nella relazione di stima a firma del professionista nominato dal Tribunale che deve essere consultata dall'offerente ed alla quale si fa qui espresso ed integrale rinvio.

≈ ≈ ≈

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità di quanto venduto, oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita inoltre avverrà senza che la procedura assuma alcuna garanzia in ordine all'effettiva consistenza sia qualitativa che quantitativa del patrimonio della società partecipata, la quale resta a rischio e pericolo dell'acquirente, anche per quanto riguarda le eventuali sopravvenienze passive che dovessero verificarsi tra la data in cui viene formulata la proposta e quella in cui verrà formalizzata la cessione.

≈ ≈ ≈

Si rende noto che la trascrizione al Registro delle Imprese dell'acquisto del diritto di nuda proprietà sulla quota di partecipazione dovrà essere eseguita a cura e spese dell'acquirente.

≈ ≈ ≈

Per tutte le attività che, a norma dell'articolo 576 e ss c.p.c., debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, ovvero per qualsiasi informazione relativa alla vendita, si dovrà fare riferimento al Professionista delegato Dottor Milo Sassi, con Studio in Milano, Viale Corsica 2, Tel. 02.400.44.314, E-mail: studiosassi.esecuzioni@gmail.com.

Milano, 7 maggio 2026

*Il Professionista delegato
Dottor Milo Sassi*